

ROMA, 11 SETTEMBRE 2023

## CIRCOLARE INFORMATIVA 17/2023

(A CURA DI SARA RAZZI)

### UTILIZZO DEL CONTANTE

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore un nuovo limite per il pagamento in contanti: il tetto originariamente fissato a 2.000 euro, che sarebbe dovuto scendere a 1.000 euro, è stato innalzato invece a 5.000 euro.

È l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, il cosiddetto decreto antiriciclaggio, che regola il limite di utilizzo dei contanti.

La legge di Bilancio è intervenuta sull'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, il cosiddetto decreto antiriciclaggio, che regola appunto il limite di utilizzo dei contanti, modificando l'importo.

Dal primo gennaio quindi, in base all'articolo 1, comma 384, della Legge n.197 del 2022, "il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche "è vietato per importi pari o superiori a 5.000 euro.



Il trasferimento è vietato anche con il ricorso a frazionamenti strumentali, di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualunque titolo tra soggetti diversi senza il ricorso di intermediari finanziari.

Ciò scritto, appare utile un riepilogo della materia

Nel tempo il limite di utilizzo dei contanti è cambiato più volte come segue:

<b>Decorrenza</b>	<b>Limite contante negli anni</b>
<b>9 maggio 1991</b>	20 milioni di lire (10.329,14 euro)
<b>26 dicembre 2002</b>	12.500 euro
<b>30 aprile 2008</b>	5.000 euro
<b>25 giugno 2008</b>	12.500 euro
<b>31 maggio 2010</b>	5.000 euro
<b>13 agosto 2011</b>	2.500 euro
<b>6 dicembre 2011</b>	1.000 euro
<b>1° gennaio 2016</b>	3.000 euro
<b>1° luglio 2020</b>	2.000 euro

#### **Deroghe**

È prevista una deroga per la cessione di beni o la prestazione di servizi, entro il limite di 15.000 euro, effettuate:

- Da operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo;
- A persone fisiche che non abbiano la cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risiedano al di fuori del territorio dello Stato.

Per applicare la deroga il cedente del bene o prestazione del servizio deve:



1. **Prima** di effettuare l'operazione in deroga:

- a. Presentare presso l'Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva di adesione alla deroga secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012, con l'indicazione del conto che intende utilizzare per effettuare i versamenti del denaro contante ricevuto in pagamento;
- b. Inviare il modello all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

2. **All'atto di acquisto:**

- a. Acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
- b. Ottenere una "autocertificazione" del cliente in cui si attesta che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- c. Entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, versare il denaro in contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all'operatore finanziario copia della comunicazione inviata all'agenzia delle Entrate.

 **Sanzioni**

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro per importi fino a 250.000 euro;
- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 250.000 euro per importi superiori a 250.000 euro;



Per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

§ § § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi